

que ya se da en otros lugares de nuestro país), sino también, principalmente, porque el traspaso de competencias del Estado español a las mismas, como ya anunciamos, está limitado, lo que determinará la existencia, únicamente, de reglamentos por parte de las instituciones competentes de estas ciudades y no de leyes que puedan regular el factor religioso y que, tal vez desde un punto de vista antropológico no resulte muy llamativo pero que se ha de destacar dado que, al igual que cualquier otra manifestación, las manifestaciones deben regularse a través del Derecho.

Ya lo dicen los profesionales y entendidos constitucionalistas: “diecisiete Comunidades Autónomas, diecisiete procesos autonómicos”, diecisiete, diecisiete..., lo que viene a significar que no se puede exigir de Ceuta y Melilla, o mejor, del análisis de las mismas, idénticos efectos y consecuencias que los que se extraerán de los territorios ya analizados en la serie de estudios autonómicos promovidos por la Fundación Pluralismo y Convivencia. A pesar de ello, para finalizar queremos destacar una frase de la que ya dejamos constancia en un trabajo propio: “La gestión de lo religioso por parte de las administraciones de Ceuta y Melilla tiene mucho que aportar a las demás regiones del Estado”, teniéndose en cuenta que no es éste un libro dedicado a las minorías religiosas sino al adecuado y exhaustivo análisis de las confesiones que componen estos territorios y que nos da una auténtica visión de lo que en ellos ocurre en el día a día.

No nos queda más que destacar el arduo trabajo realizado por los autores de esta obra que se ve reflejado en las páginas que la componen y donde, sin lugar a dudas, obtendremos una útil información que cubra las lagunas que en el “campo social”, que no en el jurídico, existía sobre estos territorios.

MAR LEAL ADORNA

**DE OTO, Antonello, IANNACCONI, Luca (a cura di), *Il fattore religioso nella Repubblica di San Marino, Il Cerchio, San Marino, 2013, 149 pp.***

La tipologia degli Stati esigui, o microstati, attira l'attenzione di costituzionalisti, internazionalisti, e comparatisti, probabilmente non tanto per un interesse diretto verso le singole esperienze, forgiate da storie antiche e caratterizzate da sedimentazioni secolari, quanto per l'attitudine a far trasparire problematiche pubblicistiche generali. Lo studioso degli ordinamenti interni dei microstati, specie europei, sembrerebbe quasi uno scienziato della terra impegnato a studiare una qualche stratificazione geologica, dalla quale trarre «filoni profondi del diritto pubblico e della storia costituzionale europea». Così si esprimeva Giuseppe F. Ferrari, nel 2003, nel presentare gli atti di un convegno, tenutosi a Urbino-San Marino, tra il 21 e il 22 giugno 2002, pubblicati in una delle collane della rivista «Diritto pubblico comparato ed europeo» (*Piccolo Stato, Costituzione e connessioni internazionali*, a cura e con prefazione di G. Guidi, Torino, Giappichelli, 2003, pag. 7). Allora, da Ferrari, veniva preannunciato un quaderno della Rivista incentrato sul Principato di Monaco (ciò che si sarebbe realizzato col volume: P. Costanzo, *La Costituzione del Principato di Monaco*, I ed., Torino, Giappichelli, 2003) mentre, ciò che qui più interessa, si avvertiva come San Marino stesse «lavorando ad una ipotesi di nuova Carta» (*Piccolo Stato, Costituzione e connessioni internazionali*, cit., ivi). Ora, nelle conclusioni del volume appena citato (pag. 193-194), Walter Leisner segnalava come «una particolarità non rilevata dal Convegno, che tuttavia affiora in tutte le relazioni, è la *cattolicità* dei microstati presi in considerazione»; da ciò la sollecitazione, ri-

volta agli studiosi del diritto ecclesiastico, «ad occuparsi più proficuamente di tali problematiche». E proprio a questa esigenza sembra rispondere il volume collettaneo qui recensito, composto da contributi d'intonazione, in massima parte, giuridica.

Dunque, sull'attuale situazione costituzionale della Repubblica c'informa Paco D'Onofrio (pag. 31-42), che fa riferimento principalmente, anche se non esclusivamente, come fra poco si dirà, alla Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi dell'Ordinamento sammarinese (l. 8 luglio 1974, n. 59, modificata dalla l. 26 febbraio 2002, n. 36). Assolutamente determinante la precisazione iniziale, che delinea l'ordinamento costituzionale sammarinese tratteggiando una pluralità di fonti, scritte ma anche non scritte. Non è di poco rilievo, alla luce della cultura giuridica moderna, configurare una gerarchia normativa nella quale trovano posto fonti antiche (uno statuto medievale) e moderne (le leggi promananti dal Consiglio grande e generale), ma anche consuetudini e finanche il diritto comune, munito di funzione «sussidiaria ed integrativa» (pag. 31) e sul quale si veda la nota 1 del contributo di Luca Iannaccone presente nel volume (pag. 57-58).

Per tornare alla Dichiarazione dei diritti appena citata, D'Onofrio ne illustra con chiarezza i capisaldi in tema di diritti fondamentali. Tra questi, qui degno di maggior attenzione, si presenta quello posto a presidio della libertà religiosa: ne costituiscono fondamento positivo gli artt. 4 e 6 della Dichiarazione stessa. Per il primo, tutti, e non solo i cittadini, sono uguali davanti alla legge senza distinzione, tra l'altro, di condizioni religiose; per il secondo, la Repubblica, che riconosce ancora a tutti libertà civili e politiche – comprese quelle della persona, di riunione e d'associazione, di manifestazione del pensiero –, garantisce anche la libertà «di coscienza e di culto». L'autore non esita ad evidenziare un limite generale, posto dal citato art. 6, ai diritti di libertà appena enumerati. La legge può infatti limitarne l'esercizio «solo in casi eccezionali per gravi motivi di ordine e di interesse pubblico». Sul punto non vanno tralasciati i problemi derivanti dalla configurazione dell'ordine pubblico come limite, sia pur eccezionale, ai diritti di libertà in genere ed alla libertà religiosa, o di culto, in specie. Durante i lavori di redazione della Costituzione della Repubblica italiana, come noto, il limite testuale dell'ordine pubblico venne espunto dal definitivo art 19. Costantino Mortati (*Atti dell'Assemblea costituente*, Discussioni, seduta pomeridiana del 28 marzo 1947, pag. 2631) ne aveva difeso la presenza, all'interno di una preliminare stesura dell'articolo sulla libertà religiosa, osservando come esso sarebbe stato «operante di per sé, anche nel silenzio della Costituzione... perché il limite dell'ordine pubblico è immanente a ciascun ordinamento»; infatti esso «trova la sua giustificazione in quelle esigenze di conservazione dell'assetto costituzionale dello Stato, che non potrebbe attuarsi se non con la conservazione dei principî fondamentali dell'ordinamento stesso... Si tratta di un principio generale... che opera sempre nel senso di circoscrivere l'ambito delle autonomie concesse dallo Stato». Se Mortati ammetteva dunque, nell'esercizio della libertà religiosa, il limite dell'ordine pubblico (ma in funzione di tutela dei principî fondamentali dell'ordinamento, e non di problematici valori collettivi o di ancor più impervie radici culturali comuni), egli stesso aveva a circoscriverne i contenuti; la determinazione dei quali, in particolare, non doveva spettare «all'arbitrio della polizia» ma al magistrato, tutore di ogni libertà nel rispetto del «sentimento popolare». Identificando i valori collettivi con il sentimento popolare di cui parlava Mortati, si potrebbe dunque essere d'accordo con D'Onofrio sull'impostazione per cui l'ordine pubblico garantirebbe, anche in materia di libertà di coscienza e di culto, il rispetto di questi valori. Pur tuttavia la libertà religiosa e di coscienza, e di pensiero in genere, tanto più sembrerebbe tutelata quanto più sia garantita la libera scelta anche di valori individuali. In effetti, l'identifi-

cazione di valori collettivi nell'ambito specifico della libertà religiosa e di coscienza, quali elemento-limite alla libertà stessa, non rappresenta uno dei tanti problemi di politica legislativa in materia religiosa, ma il problema centrale della stessa. Piero Bellini ebbe a segnalare tale ineludibile dato, almeno per quegli ordinamenti che ambiscono alla realizzazione di una struttura di pluralismo, delineando la libertà religiosa come «facoltà di autodeterminazione personale in ordine ai fatti dello spirito connessi a un superiore sentimento di doverosità», così che lo Stato realizzi «la collocazione al centro del sistema della *persona dei soggetti* (di tutti e singoli i soggetti) e la elevazione di essa a una *funzione protagonista* in fatto di gestione in forma individuale od associata dei valori fideistici» (P. Bellini, *Libertà dell'uomo e fattore religioso nei sistemi ideologici contemporanei*, in AA. VV., *Teoria e prassi delle libertà di religione*, Bologna, il Mulino, 1975, pag. 127).

Ora invece, negli stati esigui, sembrerebbe (pressoché) costante una gestione, per così dire, olistica dei valori religiosi ed una tendenza a perpetuare forme di religione civica con modalità più o meno stringenti. Ben significativo perciò, sia nella ricerca della motivazione di tali tendenze che nell'ampio contenuto informativo, il contributo di Antonello De Oto (pag. 125-139). Di lui, certo condivisibile, la configurazione di uno «Stato municipale» connotato dal «mito della omogeneità» e talvolta «pervaso dal rigore della norma confessionale che sembra produrre nell'immediato compattezza, unità dei costumi sociali e degli usi normativi» (pag. 127). L'elemento religioso, poi, in un simile piccolo contesto, potrebbe essere «inteso solo come mezzo di lotta alla "cultura del progresso" e di contrasto alle politiche di modernizzazione e di creazione attiva di ghetti culturali», profilando entità statuali «confessionalmente omogenee e avversarie dello Stato modernizzatore e non dialoganti con le altre realtà multietniche e multiconfessionali che le circondano» (pag. 128).

In prospettiva storica, queste notazioni dell'autore sembrerebbero ricordare alcuni tratti inconfondibili e caratteristici nella formazione e nel diffondersi del nazionalismo. Wolfgang Reinhard ha addebitato il nazionalismo ad una «menzogna di fondo», quella secondo cui «le nazioni sarebbero strutture naturali e primigenie che, come lo stato, esistevano da sempre». Nella realtà, è una (accidentale) comunanza di storia, di territorio, di lingua, di credo religioso, a determinare «un sistema simbolico che rende un gruppo di uomini consapevoli della propria affinità, attribuisce a essa particolare valore e unisce i suoi membri delimitandoli rispetto al contesto in cui si trovano». Se la nazione, nelle sue pretese totalizzanti, viene idealmente a sostituire la religione, tuttavia «nazionalismo e religione tradizionale possono però anche convergere, soprattutto quando la religione costituisce uno strumento per differenziarsi da altri gruppi» (W. Reinhard, *Storia dello stato moderno*, trad. it., Bologna, il Mulino, 2013, pag. 86-88). Da questa prospettiva, le pagine di De Oto, dedicate agli stati esigui extraeuropei e alla loro politica religiosa, illustrano in grande misura un panorama sconcertante e sembrano confermare come, ancora una volta, nella individuazione dei confini di realtà strutturalmente deboli, la religione sia considerata elemento di demarcazione, essenziale al fine di creare il «sistema simbolico» di determinazione statale-nazionale. E ciò anche a costo, come dice l'autore, di una «disapplicazione sistematica... delle norme internazionali a tutela del diritto di libertà religiosa nelle sue diverse articolazioni» (pag. 132).

Tornando però all'osservazione di Walter Leisner sopra citata – sulla cattolicità dei microstati europei –, in relazione ad essi va rilevata un'evoluzione, generalmente e più o meno compiuta, senz'altro diversa. Ne è testimonianza, oltre alla rassegna di De Oto (pag. 128-132), il contributo di Antonio Fuccillo (pag. 141-148) sugli sviluppi della le-

gislazione ecclesiastica nel Principato di Monaco, da lui qualificato come «interessante laboratorio istituzionale per l'esercizio della libertà religiosa e della laicità dei piccoli Stati» (pag. 141). Questo non lo esime dal ricordare le articolate conseguenze derivanti dalla vigente disposizione normativa, del Principato, sul Cattolicesimo come religione di Stato e dall'osservazione comparativa dell'assenza di un'eguale statuizione nella Repubblica di San Marino; onde, come dice l'autore, «il principio della "religione di Stato" è... formalmente assente nell'ordinamento della Repubblica di San Marino» (pag. 147). Ciò non toglie che il Cattolicesimo vi faccia sentire alcuni influssi a livello legislativo, sociale e culturale, come testimoniato, anzitutto, dall'articolato saggio di Luca Iannaccone sulla disciplina del matrimonio religioso (pag. 57-92). L'introduzione storica sulla secolarizzazione del matrimonio (a partire dal 1942 e passando attraverso le innovazioni legislative del 1953 e del 1986), la ricostruzione del dato vigente, le problematiche attuali delineate in modo pertinente, rappresentano un utile apporto per l'indagine comparatistica circa la valenza statale dei matrimoni religiosi; in modo particolare ciò sembra utile, data l'affinità di alcuni istituti, per l'indagine svolta sulla legislazione vigente in Italia. Rispetto a quest'ultima, la normativa sammarinese sugli effetti civili riconosciuti al matrimonio religioso sembrerebbe più largheggiante, soprattutto in conseguenza dell'art. 3 della legge 49/1986, che valorizza il matrimonio religioso «contratto con qualsiasi rito» (ma con il rispetto «delle leggi dello Stato»). Quelle che per l'autore rappresentano criticità, sono da lui fatte emergere non solo sul punto relativo alle diverse forme di celebrazione e ai loro limiti (qui Iannaccone opportunamente rammenta gli sforzi del Costituente italiano nella determinazione di limiti non autoritari all'esercizio della libertà religiosa; pag. 70), ma anche con riguardo alla trascrizione del vincolo, atto nella Repubblica sammarinese lasciato ad una volontà dei coniugi esclusiva e nettamente distinta da quella concretante il consenso matrimoniale religiosamente prestato. Sulla riserva di giurisdizione, poi, risulta interessante il percorso storico che ha condotto alla situazione attuale di assenza del principio, anche in relazione al fenomeno dell'applicazione del diritto canonico da parte del giudice statale, eventualità questa talvolta vista con una diffidenza di principio. Nella Repubblica non esiste, peraltro, un procedimento specificamente definito per l'attribuzione d'efficacia nello Stato ai provvedimenti ecclesiastici che definiscono la nullità del matrimonio canonico. Le pronunce dell'autorità ecclesiastica cattolica, pertanto, trovano efficacia in quanto provenienti da un ordinamento, quello canonico, considerato come ordinamento straniero. Per le pronunce eventualmente emesse da autorità confessionali, diverse da quella cattolica, una tale possibilità sarebbe più problematica, a meno che le confessioni religiose di riferimento «non presentino soggettività giuridica internazionale» (pag. 91); così, almeno, sulla base dell'opinione dell'autore, interessante ai fini del dibattito. Peraltro, l'incidenza di tale ultima problematica sembrerebbe destinata a declinare, se si osservano i dati statistici, offerti da Iannaccone alla nota 48, pag. 74-75, del suo contributo, sulla scelta tra il matrimonio religioso e quello civile.

Questi ultimi dati sembrano rivelare una sensibile tendenza alla secolarizzazione di una realtà, come quella sammarinese, che secondo la storia, o almeno secondo quella influenzata agiograficamente, troverebbe ragioni fondative anche nel culto ad un santo venerato dalla Chiesa cattolica (si veda questo punto nell'ambito del saggio, relativo alla strutturazione canonica del territorio, di P. Stefanì, pag. 43-55).

La Repubblica è stata, ed è, anche terra di minoranze religiose. Gli ebrei vi furono presenti, sicuramente dalla seconda metà del Trecento, secondo un *cliché* tristemente noto: osteggiati dal popolo ma voluti dalle autorità sulla base di titoli particolari, ora fa-

vorevoli ora odiosi (Alessia Legnani Annichini, pag. 9-30). L'applicazione della nota Bolla di Paolo IV *Cum nimis absurdum*, del 1555, è grave testimonianza di una delle tappe nella storia della violenza e dell'intolleranza anti giudaiche. Il fatto che gli ebrei fossero fin dall'antichità qualificati come "setta" (nel Codice teodosiano ad esempio: cfr. Lucio De Giovanni, *Chiesa e Stato nel Codice teodosiano*, Napoli, Tempi moderni, 1980, pag. 117 e ss.), con tutto quel che storicamente ne seguì, dovrebbe indurre intensa circospezione nell'uso dello stesso termine.

In un contributo del 1995, si mettevano in relazione tra loro il fenomeno della mondializzazione e l'emergere dei microstati (L. Adam, *Le concept de micro-Etat: Etats lilliputiens ou parodies d'Etats?*, in «Revue Internationale de Politique Comparée», II [1995], pag. 577-592); da ciò derivava, secondo questo autore, la necessità di verificare il concetto di Stato esiguo: costituisce questo un vero Stato o non, piuttosto una parodia di Stato? A fronte di una risposta sostanzialmente positiva, l'autore suddivideva gli Stati esigui nelle tre categorie dei microstati storici, dei "coriandoli" del Terzo mondo, degli Stati lillipuziani, avendo cura di inserire tra i primi la Repubblica di San Marino. Se l'autore pur non faceva alcun accenno specifico alla politica in materia religiosa dei microstati, di quelli storici egli annotava sia la tendenza contemporanea a introdurre modifiche costituzionali in senso antif feudale sia la progressiva partecipazione all'ambito delle relazioni internazionali. Nell'analisi condotta si aveva modo di rilevare – quanto alla natura del sistema politico, all'organizzazione interna, amministrativa, politica e istituzionale –, da un lato la tendenza dei piccoli Stati a imitare i grandi, dall'altro la loro persistenza in forme di particolarismo assai pronunciato. Il volume recensito offre un contributo per lo studio di questo particolarismo.

MANLIO MIELE

**DUMONT, Bernard, AYUSO, Miguel, CASTELLANO, Danilo (dirs.), *Iglesia y Política. Cambiar de paradigma*, Fundación Elías de Tejada, Madrid, 2013, 334 pp.**

Los directores de tres conocidas revistas de opinión, Bernard Dumont (*Catholica*, París), Miguel Ayuso (*Verbo*, Madrid), y Danilo Castellano (*Instaurare*, Udine), han recogido en este volumen una serie de trabajos que son -como se indica en el mismo- "fruto de las conversaciones sostenidas durante por lo menos un decenio por un grupo de pensadores y escritores" que colaboran en las revistas mencionadas. El tema central objeto de tales conversaciones fue "la vertiente política del Concilio Vaticano II"; a todos ellos les interesaron los precedentes, pero estuvieron "atentos sobre todo al balance presente y al horizonte futuro". Punto de partida de su análisis lo fue la preocupación por la pérdida de tensión en la exposición y defensa de los valores tradicionales, en relación con lo que es el tema que da título a la obra -la Iglesia y la política-. En muy diversos terrenos tal fenómeno está a la vista en las esferas actuales del pensamiento, y el libro trata de salir al paso de esta realidad mediante un análisis crítico de la situación actual.

En la *Introducción* del volumen se apuntan ya las tres exigencias metodológicas de que parte la construcción y desarrollo de las tesis adoptadas por los autores: primera, el estudio de "las relaciones entre la Iglesia y la política"; segunda, el dar por sentado que "la intención conciliar no fue otra que la de 'reforma', según la expresión inicial de Juan XXIII, precisada últimamente por Benedicto XVI, y que implica continuidad y discontinuidad. Intención que, claro está, comprende también el ámbito político y que, frente